

DELIBERAZIONE 4 LUGLIO 2013
288/2013/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE
IN MATERIA DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 luglio 2013

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG), approvato con deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2009, ARG/gas 69/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 69/09);
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2011, VIS 73/11 (di seguito: deliberazione VIS 73/11);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità del 23 agosto 2010.

FATTO

1. Con deliberazione VIS 73/11 l'Autorità ha avviato procedimenti sanzionatori nei confronti di tre imprese distributrici di gas naturale, fra cui AGSM Distribuzione S.p.A. (di seguito: AGSM o società), per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie - e per l'adozione di eventuali provvedimenti inibitori ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 - per la violazione dell'obbligo di

messa a disposizione dei dati di misura di cui all'art. 15 del TIVG. In particolare, a AGSM è stata contestata l'inosservanza del termine prescritto per la messa a disposizione dei dati di misura a tutti gli esercenti la vendita (che deve avvenire entro il <<sesto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta>>: art. 15, comma 2, lett. a), del TIVG).

2. Con nota 13 ottobre 2011 (prot. Autorità n. 0026364/A) la società ha chiesto di accedere agli atti del procedimento e di essere ascoltata in audizione finale avanti al Collegio.
3. In data 9 novembre 2011 (prot. Autorità n. 28896) è stato consentito l'accesso agli atti del procedimento.
4. Nel corso dell'istruttoria la società ha depositato una memoria (prot. Autorità n. 0031957/A del 6 dicembre 2011).
5. Con nota 7 febbraio 2013 (prot. Autorità n. 0005271) il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
6. In data 28 febbraio 2013 si è svolta l'audizione finale avanti al Collegio, nel corso della quale la società ha depositato "*Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o dell'atto di notorietà ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445*" ed allegata documentazione (prot. Autorità n. 0008242/A).
7. Con nota 9 aprile 2013 (prot. Autorità n. 0013479/A) AGSM ha fornito prova della messa a disposizione degli esercenti la vendita di uno strumento di comunicazione evoluto denominato Application to Application per i flussi di dati tra distributore e venditore.

VALUTAZIONE GIURIDICA

8. Con l'art. 15 del TIVG (come modificato dalla deliberazione ARG/gas 69/09) l'Autorità ha definito gli obblighi delle imprese distributrici in tema di messa a disposizione dei dati di misura agli esercenti la vendita. In particolare, ha previsto che tali dati siano trasmessi:
 - a) entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta (art. 15, comma 2, lett. a), del TIVG);
 - b) in un unico documento di formato elettronico secondo le specifiche e le modalità di cui all'Appendice 1 (art. 15, comma 2, lett. b), del TIVG).Si tratta di informazioni indispensabili per lo svolgimento delle attività degli utenti del servizio di distribuzione e, in particolare, per la corretta e tempestiva fatturazione ai clienti finali. Le predette disposizioni sono entrate in vigore il 1 luglio 2009.
9. In attuazione della deliberazione ARG/gas 69/09, con determinazione 23 agosto 2010 il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità ha avviato un programma di controlli a campione nei confronti di alcune imprese distributrici di gas naturale per verificare l'attuazione, nel periodo ottobre 2009 - gennaio 2010, delle direttive in tema di flusso informativo dei dati di misura di cui al predetto art. 15 del TIVG.
10. Dall'esame dei file elettronici relativi al periodo ottobre 2009 - gennaio 2010 inviati da AGSM nell'ambito della predetta attività di verifica svolta dagli uffici, non risulta sempre rispettato il prescritto termine per la trasmissione dei dati di misura agli esercenti la vendita. Ciò è stato ammesso dalla stessa società nella nota 15 marzo 2011 resa nell'ambito della predetta attività di verifica (prot. Autorità n. 0007619/A del 16 marzo 2011), nella successiva memoria 6 dicembre 2011

depositata nel presente procedimento, nonché nelle dichiarazioni rese in occasione dell'audizione finale.

11. AGSM, tuttavia, chiede l'archiviazione del procedimento per le seguenti ragioni:
 - i) i ritardi verificatisi non sarebbero imputabili alla medesima, bensì al soggetto terzo cui la società ha appaltato l'attività di *meter reading*; inoltre, il calendario degli ordini di lettura dell'appaltatore sarebbe già stato modificato da AGSM in modo da evitare il ripetersi di invii tardivi;
 - ii) da giugno 2010 sarebbe stato messo a disposizione, di alcuni esercenti la vendita, un ulteriore mezzo di comunicazione dei dati di misura: un portale web che consentirebbe la consultazione e lo scarico dei dati di misura aggiornati in tempo reale; dal mese di dicembre 2010 le società di vendita aventi a disposizione tale portale coprirebbero il 98,5%, cioè la quasi totalità dei punti di riconsegna sulla rete di distribuzione di AGSM;
 - iii) la società comunicherebbe ai venditori anche i dati relativi ai cambi dei contatori pur in assenza, secondo la medesima società, di un obbligo in tal senso;
 - iv) le anomalie rilevate costituirebbero mere irregolarità procedurali;
 - v) i ritardi sarebbero dovuti alla prima applicazione di norme complesse dal punto di vista organizzativo-esecutivo per operatori di medio-piccole dimensioni come AGSM;
 - vi) da aprile 2013 AGSM avrebbe adottato, per la messa a disposizione dei dati di misura alle società di vendita, uno strumento tecnologico denominato Application to Application (di seguito: AtoA) ancora più evoluto del portale web, che consente una diretta ed immediata acquisizione dei flussi di dati ed informazioni tra gli operatori.
12. Le predette argomentazioni non sono idonee ad escludere la responsabilità della società per l'illecito contestato; infatti:
 - i) le conseguenze dell'autonoma scelta di AGSM di esternalizzare l'attività di *meter reading*, mediante la stipula di un contratto di appalto con un operatore terzo ricadono sulla medesima AGSM, la quale avrebbe dovuto fin dall'inizio impartire le istruzioni necessarie per il corretto, efficiente svolgimento dell'attività appaltata ai fini del rispetto della regolazione; è di tutta evidenza che eventuali anomalie nell'attività dell'appaltatore (quali l'asserita comunicazione tardiva al committente degli esiti di alcune letture) incidono esclusivamente sul rapporto tra committente e appaltatore e non rilevano all'esterno; il fatto che AGSM abbia provveduto a modificare il calendario degli ordini di lettura dell'appaltatore (peraltro dal documento allegato sub 1 alla memoria parrebbe che ciò abbia interessato solo "*i dati di misura delle forniture più rilevanti*"), in modo da disporre dei dati da inviare agli esercenti la vendita in tempo utile e da evitare ulteriori comunicazioni tardive, conferma che la società non aveva adoperato la necessaria diligenza per assicurare il rispetto della regolazione;
 - ii) la sopravvenuta messa a disposizione di un canale (portale web) più evoluto (della PEC) per il trasferimento dei dati di misura nei confronti solo di *alcuni* esercenti la vendita e la circostanza che da dicembre 2010 le società di vendita che accedevano al predetto portale - e dunque conoscevano tempestivamente i dati di misura ivi pubblicati - coprivano la quasi totalità (circa il 98,5%) dei punti di riconsegna della rete di AGSM, attenuano le

conseguenze della violazione e pertanto incidono sulla quantificazione della sanzione;

- iii) nemmeno l'asserita comunicazione ai venditori dei dati relativi ai cambi dei contatori incide sulla sussistenza dell'illecito *de quo*, trattandosi di fattispecie diversa; al riguardo si osserva, peraltro, che l'art. 41, comma 10, lett. a) della RQDG ("*Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012*") approvata con deliberazione ARG/gas 120/08) impone all'impresa distributrice, in caso di sostituzione dei gruppi di misura non conseguente a richieste di verifica da parte dei clienti finali oppure a chiamata di pronto intervento, di inviare a ciascun venditore interessato una comunicazione contenente determinate informazioni (elenco dei gruppi di misura interessati, punti di riconsegna coinvolti, anno di fabbricazione e indirizzo presso cui è installato il gruppo di misura);
 - iv) i contestati ritardi non possono considerarsi mere irregolarità procedurali: al di là del fatto che, in ciascun mese verificato, la percentuale di invii tardivi è assai rilevante, si osserva che è di fondamentale importanza che vi siano tempi certi di invio dei dati di misura al venditore e che detti tempi siano rispettati, onde consentire a quest'ultimo di poter offrire un servizio efficiente e delle risposte esaurienti ai clienti finali sul delicato tema dei consumi;
 - v) quanto all'asserita complessità del nuovo obbligo dal punto di vista organizzativo-esecutivo, si osserva che proprio al fine di consentirne il tempestivo adempimento, in fase di prima applicazione è stato previsto che il flusso informativo contenga solo i dati minimi di cui al diagramma 1 dell'Appendice 1 (approvata con deliberazione ARG/gas 69/09: ad esempio codice del punto di riconsegna, matricola misuratore, fasce di consumo, data, totalizzatore misuratore, esito tentativo raccolta) e che la trasmissione avvenga mediante una modalità di facile e sicura attuazione, cioè la PEC (punto 3 dell'Appendice 1 del TIVG). Infine, quanto ai tempi per l'attuazione della disposizione *de qua*, si rileva che il trasferimento ai distributori della responsabilità della raccolta dei dati di misura era da tempo preannunciato: era infatti già previsto nel documento per la consultazione n. 30 del 22 settembre 2008 recante uno schema di provvedimento "*Testo integrato della regolazione delle tariffe per l'attività di distribuzione e misura del gas per il terzo periodo di regolazione*" contenente gli orientamenti finali dell'Autorità. Peraltro la società si è conformata all'obbligo in esame solo nel mese di novembre 2011 (invio dei dati di misura raccolti ad ottobre), dunque a distanza di ben due anni e quattro mesi dalla decorrenza dell'obbligo (1 luglio 2009);
 - vi) la nuova applicazione tecnologica, AtoA, messa a disposizione delle società di vendita a partire dal mese di aprile 2013, costituisce una circostanza meritevole di apprezzamento ai fini della quantificazione della sanzione, sotto il profilo della personalità dell'agente.
13. La società ha dimostrato che la violazione è cessata nel mese di novembre 2011 (invio dati di misura raccolti nel mese di ottobre 2011); pertanto, *non* sussiste l'esigenza di adottare il provvedimento prospettato al punto 1, lettera b), della deliberazione di avvio del procedimento.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

14. L'articolo 11 della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
15. Con deliberazione ARG/com 144/08 l'Autorità ha adottato "*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481*".
16. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, AGSM non ha rispettato norme poste a tutela di un interesse rilevante quale quello dell'ordinato ed efficiente svolgimento delle attività dei venditori. In particolare, il rispetto del termine per la messa a disposizione dei dati di misura è indispensabile ai fini di una fatturazione tempestiva e certa ai clienti finali; indirettamente, quindi, la disposizione in esame tutela anche questi ultimi.
17. In ordine alla durata, l'infrazione si è protratta per due anni e 4 mesi (da luglio 2009 ad ottobre 2011 compresi).
18. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, assume positivo rilievo la messa a disposizione di alcuni esercenti la vendita, dal mese di giugno 2010, di un canale più evoluto (portale web) di quello minimo prescritto (PEC) per la trasmissione dei dati di misura e la (connessa) circostanza che dal mese di dicembre 2010 le società di vendita che accedevano al predetto portale web per la consultazione delle letture - e che dunque conoscevano tempestivamente i dati di misura - coprivano la maggior parte (circa il 98,5%) dei punti di riconsegna sulla rete di distribuzione di AGSM.
19. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, AGSM non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. Inoltre, assume positivo rilievo la circostanza che dal mese di aprile 2013 la società ha messo a disposizione degli esercenti la vendita un canale di comunicazione, AtoA, ancora più evoluto del portale web, che rappresenta una piattaforma orizzontale tra il sistema gestionale del distributore e quello del venditore, in grado di garantire la gestione di diversi flussi di comunicazione - non solo quelli relativi ai dati di misura gas, ma anche quelli inerenti, ad esempio, gli switching, le attività di preventivazione ed esecuzione lavori, le attivazioni di forniture, le variazioni contrattuali, le variazioni di potenza - tra distributore e venditore, sia nel servizio gas che nel servizio elettrico, con un accesso diretto ed immediato ai dati ed alle informazioni.
20. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato realizzato nell'anno 2010 da AGSM Distribuzione S.p.A. nello svolgimento dell'attività di misura del gas naturale è pari a circa euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila)

DELIBERA

1. di accertare la violazione da parte di AGSM Distribuzione S.p.A. dell'art. 15 del TIVG;
2. di irrogare AGSM Distribuzione S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 13.000 (tredicimila);
3. di ordinare a AGSM Distribuzione S.p.A. di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare alla società di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a AGSM Distribuzione S.p.A., Via Lungadige Galtarossa, n. 8, 37133 Verona e agli Avvocati Tommaso Paparo, Fabrizio Pietrosanti e Sabrina Paparo con studio in via di Santa Teresa, n. 23, 00198 Roma e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

4 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni